

spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (cfr. Cass. SS.UU. 24418/2010).

Non è, infatti, possibile attribuire natura ripristinatoria ai pagamenti effettuati in mancanza della prova della sussistenza di un valido e effettivo contratto di affidamento risultante dalla documentazione in atti.

Pertanto le somme illegittimamente addebitate, tenuto conto dell'importo prescritto, ammontano, alla luce della CTU, svolta con rigore e procedimento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile, ad € 5.456,72 al lordo delle imposte. Sulla somma così come accertata sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Tale somma non può essere compensata con il saldo debitore di cui è titolare la società attrice in mancanza di una domanda riconvenzionale volta al pagamento di tale somma.

Tenuto conto della differenza tra il *petitum* ed il *decisum* e della pronuncia giurisprudenziale intervenuta nelle more del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite e delle spese di CTU nella misura di $\frac{1}{2}$; la restante quota di $\frac{1}{2}$ è liquidata come da dispositivo da distrarsi in favore del legale di parte attrice che si è dichiarato antistatario.

Le restante quota di $\frac{1}{2}$ delle spese di CTU è posta definitivamente a carico di parte soccombente.

P.T.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa domanda e eccezione respinta così provvede:

- Condanna Veneto Banca Spa al pagamento in favore di _____ di € 5.456,72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna Veneto Banca Spa al pagamento in favore di _____ della quota di $\frac{1}{2}$ delle spese di lite, quota che liquida in € 89,00 per anticipazioni, in € 682,74 per spese di CTP ed in € 1.050,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; compensa tra le parti la restante quota di $\frac{1}{2}$;

- Pone definitivamente a carico di Veneto Banca Spa la quota di 1/2 delle spese di CTU; la restante quota di 1/2 è posta definitivamente a carico solidale di entrambe le parti con diritto di regresso interno nella misura della metà.

Così deciso in Treviso, 4 marzo 2013.

Il Giudice

E. Fottoli

Trasmessa in originale alla cancelleria in data 4.03.2013 per il deposito e la pubblicazione, ex art. 133 c.p.c.

IL CANCELLIERE
S. Baccolini

Depositato in Cancelleria

Il 6/3/13

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C.F.
Serena BACCOLINI